



# Ministero dell'economia e delle finanze

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Visto** l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro e, in particolare, quelli declinati dalla lettera b) del medesimo VI comma che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

**Visto** l'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

**Visto** l'articolo 39, comma 13-bis, del citato decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; le modalità di calcolo del PREU dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., da utilizzare per la determinazione del PREU dovuto;

**Visto** l'articolo 39-bis del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire con appositi decreti le modalità di effettuazione della liquidazione del PREU e del controllo dei relativi versamenti per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

**Visto** l'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede, in particolare, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, possa attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, definendo il PREU applicabile con una aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate, con la possibilità di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;

**Visto** l'articolo 4 del decreto direttoriale 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 12 agosto 2009, il quale ha fissato le aliquote d'imposta per la raccolta di gioco effettuata mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., per il periodo che intercorre dal 2009 al 2014;

**Visto** l'articolo 17, comma 2, lettera b-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

**Visto** il decreto direttoriale del 22 febbraio 2010 che disciplina i requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.;

**Considerata** l'esigenza di dare attuazione alle deleghe legislative di cui agli articoli 39, comma 13-bis, e 39-bis del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, per la tipologia di apparecchi individuata dalla lettera b) del citato sesto comma dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.

**Considerato**, altresì, che per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. AAMS ha rilasciato ai concessionari della rete telematica, in luogo del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'apposita autorizzazione alla installazione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009.

## DECRETA

### Articolo 1

#### Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. individua:

- a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare, relativamente ai quali i soggetti passivi d'imposta assolvono, mediante versamenti periodici, il prelievo erariale unico;
- b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
- c) i termini e le modalità entro i quali e con le quali i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo;
- d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;
- e) i termini e le modalità entro i quali e con le quali i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, comunicano i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S..

2. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, definisce altresì le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. e del controllo dei relativi versamenti.

3. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

- a) **AAMS**, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

- b) **aliquota d'imposta**, l'aliquota applicata alla base imponibile per la determinazione del prelievo erariale dovuto, la cui misura è fissata in base a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 12 agosto 2009;
- c) **allegato tecnico**, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente i criteri per la determinazione della base imponibile per ciascun periodo;
- d) **apparecchio/i o apparecchio/i di gioco**, un apparecchio videoterminale di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., installato in un esercizio autorizzato;
- e) **base imponibile**, importo totale della raccolta di gioco costituita dalle somme puntate per attivare ogni singola partita, con riferimento alle modalità previste nelle regole tecniche;
- f) **collocazione in magazzino**, lo spostamento dell'**apparecchio di gioco** in magazzino secondo le apposite procedure amministrative stabilite da AAMS;
- g) **concessionario/i**, il concessionario della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, per il controllo remoto del gioco mediante gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.;
- h) **concessione**, l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attività e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonché le attività e funzioni connesse;
- i) **PREU**, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.;
- j) **rete/i telematica/che**, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli **apparecchi di gioco** al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS;
- k) **sistema di contabilità**, la porzione del **sistema centrale** contenente l'insieme dei sistemi informatici, che raccoglie ed elabora i dati contabili per monitorare la contabilità complessiva e di dettaglio del **sistema di gioco**;
- l) **sistema di gioco**, la piattaforma tecnologica per l'offerta di gioco che consente il controllo remoto del gioco attraverso **apparecchi di gioco** in ambienti dedicati;
- m) **sistema centrale**, una componente del **sistema di gioco** costituita dall'insieme dei sistemi informatici che permette la gestione ed il controllo del **sistema di contabilità**.

## Articolo 2

### Base imponibile e determinazione dell'imposta

1. Alla raccolta effettuata mediante gli **apparecchi di gioco** di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. si applica il **PREU** ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Il **PREU** si applica alla **base imponibile**, contabilizzata dal **sistema di contabilità** di ciascun **sistema di gioco**, nella misura del 2 per cento, per gli anni 2010 e 2011, del 3 per cento per l'anno 2012 e del 4 per cento per l'anno 2013.

## Articolo 3

### Individuazione dei periodi contabili

1. L'anno solare è suddiviso in sei periodi contabili ed ogni periodo contabile è formato da due mesi solari.
2. I mesi relativi a ciascuno dei sei periodi contabili sono: gennaio-febbraio; marzo-aprile; maggio-giugno; luglio-agosto; settembre-ottobre; novembre-dicembre.

## Articolo 4

### **Determinazione della base imponibile e del PREU**

1. Il **concessionario** determina la **base imponibile** ed il **PREU** relativi a ciascun periodo contabile secondo i criteri definiti nell'**allegato tecnico**, utilizzando il dato registrato nel **sistema di contabilità** di ciascun **sistema di gioco**, a cura e responsabilità del **concessionario** stesso, con riferimento ai dati memorizzati, relativi al periodo ricompreso tra il primo e l'ultimo giorno di ciascun periodo contabile.
2. Il **concessionario** determina la **base imponibile** ed il **PREU** relativi a ciascun anno solare secondo i criteri definiti nell'**allegato tecnico**, utilizzando il dato registrato nel **sistema di contabilità** di ciascun **sistema di gioco**, con riferimento ai dati memorizzati relativi al periodo ricompreso tra il 01 gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Articolo 5**

#### **Casi particolari di determinazione della base imponibile e del PREU**

1. Diversamente da quanto previsto dall'art. 4, comma 1, nel caso in cui, per comprovate cause di forza maggiore, il **concessionario** non proceda alla trasmissione dei dati utilizzati per la determinazione della base imponibile relativa all'intero periodo contabile, la **base imponibile** stessa ed il **PREU** sono determinati, limitatamente al periodo in cui la trasmissione non ha avuto luogo, sulla base dei valori imponibili forfetari indicati nell'articolo 10.
2. Diversamente da quanto previsto dall'art. 4, comma 2, nel caso in cui, per comprovate cause di forza maggiore, il **concessionario** non proceda alla trasmissione dei dati utilizzati per la determinazione della base imponibile relativa all'intero anno solare, la **base imponibile** stessa ed il **PREU** sono determinati, limitatamente al periodo in cui la trasmissione non ha avuto luogo, sulla base dei valori imponibili forfetari indicati nell'articolo 10.

### **Articolo 6**

#### **Termini e modalità per la determinazione e per l'effettuazione dei versamenti.**

1. I **concessionari** assolvono il **PREU**, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante quattro versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze:
  - a) il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile;
  - b) il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile;
  - c) il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile;
  - d) il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento del sesto periodo contabile è effettuato entro il giorno 22 gennaio dell'anno solare successivo.
2. Con riferimento a ciascun anno solare, il **concessionario** effettua il versamento del **PREU**, dovuto a titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo.
3. L'importo di ciascuno dei primi tre versamenti che il **concessionario** effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 25 per cento dell'ammontare del **PREU** dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.
4. Per i primi due periodi contabili di funzionamento di ciascun **sistema di gioco**, la percentuale del 25 per cento è calcolata sull'ammontare del **PREU** definito in base ai valori imponibili forfetari indicati nell'articolo 10.
5. L'importo del quarto versamento che il **concessionario** effettua per ciascun periodo contabile è determinato come differenza tra il **PREU** dovuto per il periodo contabile, calcolato secondo quanto previsto dal primo comma dall'articolo 4, ovvero dal primo comma dell'articolo 5, e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo.
6. Se il **PREU** dovuto per un periodo contabile risulta inferiore alla somma degli importi dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo, la differenza a credito è utilizzata dal **concessionario** in diminuzione dei versamenti relativi ai periodi contabili successivi e al saldo annuale.
7. L'importo del **PREU** da versare a titolo di saldo annuale è determinato come differenza tra il **PREU** dovuto per l'anno solare, calcolato secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4, ovvero dal

secondo comma dell'articolo 5, e gli importi versati per i periodi contabili in cui è suddiviso il medesimo anno.

8. I versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili ed il versamento a saldo relativo all'anno solare sono effettuati con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, tramite Modello F24-Accise.

## Articolo 7

### Modalità di determinazione e di utilizzo del credito annuale

1. Nel caso in cui l'importo del **PREU**, dovuto per l'anno solare ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e dell'articolo 5, comma 2, risulti inferiore alle somme versate per i periodi contabili in cui è suddiviso lo stesso anno, la differenza a credito è utilizzata dal **concessionario**, a decorrere dal mese di aprile dell'anno solare successivo, in diminuzione dei versamenti da effettuare a titolo di **PREU**.
2. Il **concessionario**, in alternativa all'utilizzo in diminuzione dei versamenti da effettuare per l'anno successivo, può chiedere il rimborso della differenza a credito determinata in base al comma 1.
3. La scelta tra l'utilizzo in compensazione ed il rimborso della differenza a credito è comunicata dal **concessionario** ad **AAMS** entro il 16 marzo dell'anno solare successivo. In caso di omessa o di tardiva comunicazione la scelta si intende effettuata per l'utilizzo in compensazione.

## Articolo 8

### Termini e modalità di comunicazione delle somme giocate.

1. Ai sensi del comma 13-*bis*, lettera *e*), dell'articolo 39 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il **concessionario** comunica ad **AAMS** le somme giocate mediante gli **apparecchi di gioco**, registrate dal **sistema di contabilità** di ciascun **sistema di gioco**.
2. Le comunicazioni sono effettuate, nei termini di seguito indicati:
  - a) il dato complessivo delle somme giocate risultante nell'ultimo giorno del periodo contabile è comunicato entro il giorno successivo alla fine del periodo stesso;
  - b) il dato complessivo delle somme giocate e registrate alle ore 24.00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta è comunicato entro il 15 febbraio dell'anno successivo.
2. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate tramite la **rete telematica** con le modalità indicate nell'**allegato tecnico**.

## Articolo 9

### Sanzioni relative alle omesse comunicazione

1. Ai casi di inadempimento di quanto previsto dall'art. 8 si applica l'articolo 39-*quinquies*, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

## Articolo 10

### Valore forfetario giornaliero

1. Il valore forfetario giornaliero della raccolta riferita a ciascun **apparecchio di gioco** afferente ad ogni singolo **sistema di gioco**, è pari a euro cinquecentosessanta. Per **apparecchio di gioco** afferente al **sistema di gioco** si intende un **apparecchio di gioco** associato ad uno stato che consenta la raccolta di gioco.
2. La misura di cui al comma 1 potrà essere aggiornata con successivi provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

## Articolo 11

### Liquidazione del PREU

1. Avvalendosi di procedure automatizzate **AAMS** procede a liquidare il **PREU** dovuto, per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso è suddiviso, sulla base dei dati correttamente trasmessi dal **concessionario** in applicazione dell'articolo 8.
2. Per la determinazione della **base imponibile** e del **PREU**, **AAMS** applica le disposizioni contenute nel presente decreto, tenendo conto dell'eventuale credito maturato dal **concessionario** nell'anno solare d'imposta.
3. Qualora il **concessionario** abbia scelto di utilizzare il credito in compensazione, **AAMS**, in applicazione dell'articolo 7, tiene conto del relativo importo in diminuzione dei versamenti effettuati dal **concessionario** a titolo di **PREU** dovuto per l'anno solare successivo.

## Articolo 12

### Controllo automatizzato dei versamenti PREU e comunicazioni al concessionario

1. Avvalendosi di procedure automatizzate **AAMS** controlla che, per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso è suddiviso, il **PREU** liquidato sia stato versato dal **concessionario** nei termini e con le modalità individuati dall'articolo 6.
2. **AAMS** comunica l'esito del controllo automatizzato al **concessionario**, indicando gli importi da versare costituiti dal **PREU**, ove dovuto, dai relativi interessi e dalla sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per ritardato, omesso o carente versamento.
3. Ai versamenti degli importi dovuti dal **concessionario** a seguito delle comunicazioni previste dal comma 2, si applica l'art. 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 1 Luglio 2010

*f.to* Raffaele FERRARA

# ALLEGATO TECNICO

*contenente i criteri per la determinazione della base imponibile e del prelievo erariale unico per le somme giocate con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S..*

## 1. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO DEL SISTEMA DI GIOCO PER CIASCUN PERIODO CONTABILE

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, per ciascun **sistema di gioco**, la **base imponibile** è determinata sottraendo al valore contenuto nel campo TOT\_BET del messaggio 600, definito dalle Specifiche di comunicazione relative ai **sistemi di gioco** previsti dall'art.110 comma 6 b) del T.U.L.P.S. (VLT), pervenuto con esito positivo al sistema di controllo il primo giorno successivo alla fine del periodo contabile, il valore del campo TOT\_BET relativo al termine del periodo contabile precedente (Figura 1) ed utilizzato per la determinazione della **base imponibile** di tale periodo.

Il **PREU** è determinato applicando l'**aliquota d'imposta** alla **base imponibile** del singolo **sistema di gioco** espressa in centesimi di euro.

Nel caso in cui il **PREU** del singolo **sistema di gioco** espresso in euro sia un numero che possiede più di due cifre decimali, se la terza cifra decimale è minore o uguale a 4, l'arrotondamento è per difetto, se è maggiore di 4 l'arrotondamento è per eccesso.

Il **PREU** dovuto dal **concessionario** per ciascun periodo contabile è determinato dalla somma del **PREU** di tutti i **sistemi di gioco** di cui il **concessionario** è titolare.




Figura 1

Indicando con:

- **Ci**, il valore del TOT\_BET relativo all'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **Cf**, il valore del TOT\_BET relativo all'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **S1**, le somme giocate nel periodo contabile N;

la **base imponibile B** sarà pari a:

$$B = S1 = Cf - Ci$$

## 2. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO DEL SINGOLO SISTEMA DI GIOCO PER CIASCUN ANNO SOLARE

Con riferimento all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, per ciascun **sistema di gioco**, la **base imponibile** annuale è pari al valore contenuto nel campo BET del messaggio 600 relativo al periodo annuale, definito dalle Specifiche di comunicazione relative ai **sistemi di gioco** previsti dall'art.110 comma 6 b) del T.U.L.P.S. (VLT), pervenuto con esito positivo al sistema di controllo entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello d'imposta.

In alternativa la **base imponibile** annuale può essere determinata utilizzando il valore contenuto nel campo TOT\_BET del messaggio 600, definito dalle Specifiche di comunicazione relative ai **sistemi di gioco** previsti dall'art.110 comma 6 b) del T.U.L.P.S. (VLT), pervenuto con esito positivo al sistema di controllo il primo gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta.

Il **PREU** è determinato applicando l'**aliquota d'imposta** alla **base imponibile** del singolo **sistema di gioco** espressa in centesimi di euro.

Nel caso in cui il **PREU** espresso in euro sia un numero che possiede più di due cifre decimali, se la terza cifra decimale è minore o uguale a 4, l'arrotondamento è per difetto, se è maggiore di 4 l'arrotondamento è per eccesso.

Il **PREU** dovuto dal **concessionario** per ciascun anno solare è determinato dalla somma del **PREU** di tutti i **sistemi di gioco** di cui il **concessionario** è titolare.

## 3. CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL PERIODO CONTABILE (ARTICOLO 5, COMMA 1)

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, per ciascun **sistema di gioco** per il quale il **concessionario** non abbia trasmesso il primo giorno del periodo contabile successivo il messaggio 600 per il **sistema di gioco** e, di conseguenza, il TOT\_BET relativo all'ultimo giorno del periodo contabile, la **base imponibile** è determinata sommando al valore del TOT\_BET inviato in data più prossima alla fine del periodo contabile stesso, l'importo forfetario giornaliero, riferito a ciascun **apparecchio di gioco** afferente ad ogni singolo **sistema di gioco**, per tutti i giorni dalla data di riferimento del TOT\_BET suddetto all'ultimo giorno del periodo contabile (Figura 2).






Figura 2

Indicando con:


- **C<sub>i</sub>**, il valore del TOT\_BET relativo all'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **C<sub>1</sub>**, il valore dell'ultimo TOT\_BET disponibile nel periodo contabile N;
- **S<sub>1</sub>**, le somme giocate nel periodo contabile N fino alla data di lettura di **C<sub>1</sub>**;
- **S<sub>2</sub>**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'importo forfetario giornaliero dal giorno successivo la data di lettura di **C<sub>1</sub>** fino all'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **F**, l'importo forfetario giornaliero;
- **G<sub>1,.....,n</sub>**, il numero di **apparecchi di gioco** afferenti ad ogni sistema di gioco per ogni singola giornata di forfait;

la **base imponibile B** sarà pari a:

$$B = S1 + S2 = (C1 - Ci) + (G_1 * F + G_2 * F + \dots + G_n * F)$$

Qualora non sia stato trasmesso alcun TOT\_BET del **sistema di gioco** nel periodo contabile, allora la **base imponibile** è determinata utilizzando l'importo forfetario giornaliero, riferito a ciascun **apparecchio di gioco** afferente ad ogni **sistema di gioco**, per tutti i giorni del periodo contabile, comunque successivi alla data di inizio funzionamento.

Nel caso in cui la **base imponibile** del periodo contabile sia determinata secondo la precedente modalità, nel periodo contabile successivo si procederà secondo le modalità rappresentate nella Figura 3.



**Figura 3**

Indicando con:

- **Ci**, il valore del TOT\_BET relativo all'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **Cf**, il valore del TOT\_BET relativo all'ultimo giorno del periodo contabile N+1;
- **S1**, la **base imponibile** relativa al periodo contabile N, determinata utilizzando l'importo forfetario giornaliero;
- **S2**, le somme giocate nel periodo contabile N + 1;

la **base imponibile B** sarà pari a:

$$B = S2 = Cf - Ci - S1$$

#### 4. CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL'ANNO SOLARE (ARTICOLO 5, COMMA 2)

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per ciascun **sistema di gioco** per il quale il **concessionario** non abbia trasmesso il BET riferito all'anno solare entro il 15 febbraio dell'anno successivo, e per il quale non risulti inviato anche il TOT\_BET relativo all'ultimo giorno dell'anno, la **base imponibile** è determinata sommando al valore del TOT\_BET avente data di riferimento più prossima al 31 dicembre l'importo forfetario giornaliero relativo al periodo intercorrente tra la data di riferimento di tale TOT\_BET e il 31 dicembre dell'anno solare. (Figura 4).




Figura 4

Indicando con:

- **C1**, l'ultimo valore del TOT\_BET disponibile per l'anno solare N;
- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'importo forfetario giornaliero dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino al 31 dicembre dell'anno solare N;
- **F**, l'importo forfetario giornaliero;
- **G<sub>1,.....,n</sub>**, il numero di **apparecchi di gioco** afferenti ad ogni **sistema di gioco** per ogni singola giornata di forfait;

la **base imponibile B** sarà pari a:

$$B = C1 - Ci + S1 = (C1 - Ci) + (G_1 * F + G_2 * F + \dots + G_n * F)$$

Qualora il **sistema di gioco** abbia iniziato il funzionamento nell'ultimo periodo contabile dell'anno solare, e siano verificate le seguenti condizioni:

- il **concessionario** non abbia trasmesso il BET riferito all'anno solare di imposta entro il 15 febbraio dell'anno successivo;
- risulti non inviato anche il TOT\_BET relativo all'ultimo giorno dell'anno;
- non sia presente alcun TOT\_BET trasmesso nell'anno solare;

la **base imponibile** è determinata utilizzando l'importo forfetario giornaliero, per tutti i giorni dell'anno solare, comunque successivi alla data di inizio funzionamento e fino al 31 dicembre (Figura 5).




Figura 5

Indicando con:

- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'importo forfetario giornaliero dal giorno successivo all'attivazione del **sistema di gioco** al 31 dicembre dell'anno solare N;
- **F**, l'importo forfetario giornaliero;
- **G<sub>1.....n</sub>**, il numero di **apparecchi di gioco** afferenti ad ogni **sistema di gioco** per ogni singola giornata di forfait;

la **base imponibile B** sarà pari a:

$$B = S1 = (G_1 * F + G_2 * F + \dots + G_n * F)$$